

PABLO GEFAELL

LA TUTELA DEL SOGGETTO NELLA PERDITA DELL'UFFICIO

I. Introduzione. — II. La tutela degli interessi del soggetto passivo: 1. La tutela del soggetto passivo nella rimozione. — 2. La tutela del soggetto passivo nel trasferimento. — 3. Stabilità e bene pubblico. — III. Ruolo dell'autorità nella perdita dell'ufficio: 1. Necessità assoluta del suo intervento. — 2. Ambito della competenza dell'autorità nel trasferimento. — 3. L'autorità competente per la rimozione. — IV. Cause del trasferimento e della rimozione: 1. Cause legittime per decidere il trasferimento: *a)* motivi per il trasferimento volontario; *b)* le cause del trasferimento penale; *c)* le cause nel trasferimento amministrativo. — 2. Cause motive per la rimozione: *a)* le cause nella rimozione stabilita per decreto: *a.1.* cause per la rimozione dagli uffici meno stabili; *a.2.* cause per la rimozione dagli uffici più stabili; *a.3.* Il trascorso del termine e l'età: rimozione o perdita automatica? *b)* le cause di rimozione « ipso iure »; *c)* cause per la privazione dall'ufficio. — V. Procedure per stabilire la rimozione e il trasferimento: 1. Procedure per la rimozione: *a)* procedure nella rimozione dagli uffici meno stabili; *b)* procedure per la rimozione dagli uffici più stabili. — 2. Procedure per il trasferimento: *a)* procedure per il trasferimento volontario; *b)* procedura nel trasferimento coattivo; *c)* il requisito dell'intimazione per iscritto. — 4. Il modo di procedere per la privazione e per il trasferimento penale. — VI. In fine: agire validamente senza adempiere i requisiti legali?

I. *Introduzione.*

Dopo i lavori dei professori Arrieta e Miñambres sul concetto di ufficio e sulle modalità delle provviste canoniche, il nostro tentativo è di concludere questo studio sull'ufficio nel modo più logico, trattando cioè della perdita dell'ufficio e della tutela del soggetto. Dobbiamo limitarci però alla rimozione e al trasferimento, tralasciando — per ragioni di tempo e di spazio — tutti gli altri casi di cessazione dall'ufficio.

Quando si dà uno sguardo a tutta la normativa sulla perdita degli uffici ecclesiastici si può scorgere una tematica di fondo comune

che potrebbe definirsi come il costante sforzo per armonizzare due poli: *a*) la necessità di tecnicizzare i rapporti giuridici in ordine alla tutela tanto dei legittimi interessi e dei diritti del soggetto passivo come dei diritti dell'autorità e del bene comune ecclesiale; *b*) la necessaria flessibilità propria della società ecclesiale che non può guardare il servizio alla Chiesa soltanto come una relazione lavorativa in cui il lavoratore possa in modo esasperante aggrapparsi a pretesi diritti personali senza mostrare un minimo di disponibilità verso le necessità della Chiesa. Si tratta dunque di coniugare la rigidità del Diritto e la disponibilità personale verso la propria famiglia, cioè la Chiesa. Questo tocca il più profondo dell'essere del Diritto nella Chiesa che non si può capire in termini di mero formalismo, esigendo in ogni persona — autorità e sudditi — un minimo di buona disposizione ma senza neanche incorrere nel pericoloso idealismo di lasciare tutto all'arbitrio assolutista di un falso pastoralismo.

Una premessa doverosa dunque è l'avvertimento che nei casi in cui la colazione canonica sia stata formalizzata mediante contratto civile, o nel caso in cui l'esercizio dell'ufficio ecclesiastico abbia rilevanza civile — come quello del parroco per il matrimonio —, sarebbe assai conveniente che i meccanismi canonici di perdita dell'ufficio fossero riconosciuti anche civilmente mediante opportune clausole, affinché la perdita canonica sia effettivamente efficace. Questo dovrà essere curato soprattutto nel momento di redigere gli statuti di una persona giuridica riconosciuta civilmente o quando si concordino contratti di lavoro.

I modi giuridici di perdita dell'ufficio, com'è risaputo, si possono strutturare in tre categorie: *a*) per iniziativa del titolare (rinuncia: cc. 187-189); *b*) per determinazione oggettiva estrinseca (decorso del tempo determinato: c. 186; compimento dell'età regolamentare: c. 186; perdita per cause stabilite dal diritto: cc. 184 § 2 e 194); *c*) per iniziativa dell'autorità (trasferimento: cc. 190-191; rimozione: cc. 192-195; privazione: c. 196).

Tuttavia, questi meccanismi non sono efficaci automaticamente, hanno bisogno infatti di un atto formale dell'autorità per l'effettiva perdita dell'ufficio. Secondo i casi quest'atto sarà amministrativo, — notificazione o decreto, di carattere costitutivo o dichiarativo — o di natura giudiziaria tramite sentenza. A seconda degli effetti susseguenti e dell'atteggiamento dell'interessato le *cause* che determineranno l'autorità ad emanare quest'atto avranno diversa entità: cause giuste, proporzionali, o gravi, tassativamente stabilite o meno. La

procedura di emanazione dipenderà anche dagli effetti dell'atto e dall'atteggiamento dell'interessato (1).

Passiamo dunque a considerare le diverse disposizioni normative previste per i diversi tipi di perdita degli uffici. L'esposizione riguarderà *a)* il soggetto passivo, *b)* le norme riguardanti l'autorità competente, *c)* l'atto stesso: cause e procedure.

II. *La tutela degli interessi del soggetto passivo.*

La persona che perde il suo ufficio può rivendicare i suoi interessi e i suoi diritti tramite ricorso amministrativo contro l'atto dell'autorità che determina la perdita dell'ufficio, in uno qualsiasi dei modi di perdita. Può anche ricorrere contro altre lesioni dei suoi interessi legittimi (condizioni non adempiute (2), diritti acquisiti lesi (3), ecc.). Se poi si tratta della privazione e del trasferimento penale, sarà possibile appellare la sentenza o interporre querela di nullità.

Tuttavia, il soggetto che vuol difendere i suoi diritti ed interessi — o, nel caso, suo legale — deve aver presenti quali sono le disposizioni giuridiche che garantiscono la sua difesa. Passiamo, dunque, al loro studio.

1. *La tutela del soggetto nella rimozione.*

Abbiamo detto che sempre c'è la possibilità di ricorrere contro il decreto che determina la perdita dell'ufficio. Se applichiamo, poi, alla rimozione in genere quello che si stabilisce nel c. 1747 § 3 sul caso particolare della rimozione dei parroci (4), consegue che il ricorso contro qualsiasi decreto di rimozione ha un effetto sospensivo. Si potrebbe contestare questa affermazione con l'obiezione che si tratta di una estensione arbitraria di un caso particolare, poiché nel CIC 17 c. 192 si prevedeva soltanto il ricorso devolutivo (cfr., anche, CIC 17 c. 2146) e ora non si dice nulla nella normativa generale. Tuttavia non si può dubitare del effetto sospensivo del ricorso con-

(1) J.I. ARRIETA, *Comentario al c. 184*, in AA.VV., *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta*, Pamplona 1987. (D'ora in poi: CIC Pamplona).

(2) Cfr. c. 1743.

(3) Cfr. c. 192.

(4) Sull'argomento, cfr. A. MENDONÇA, *The effect of the Recourse Against de Decree of Removal of a Parish Priest*, in « *Studia Canonica* », 25 (1991) pp. 139-153.

tro qualsiasi rimozione (non soltanto dei parroci) soprattutto se si considera che il c. 143 in vigore stabilisce in questo caso (cioè nel ricorso) la sospensione della potestà ordinaria dell'ufficio in questione: se l'esecuzione del decreto di rimozione non rimanesse sospesa, la disposizione del c. 143 non avrebbe senso, perché l'esercizio della potestà non può che essere sospeso a quel titolare che sia ancora in carica. Se, invece, il ricorso avesse effetto devolutivo (rimanendo saldo, perciò, l'effetto del decreto che stabilisce la perdita dell'ufficio), non ci sarebbe necessità di sospendere la potestà — come invece fa il c. 143 — giacché nessuno potrebbe usarla, non esistendo titolare dell'ufficio. Questo effetto sospensivo vale anche per l'appello contro la sentenza di privazione (cioè la rimozione penale: c. 1353; cfr. cc. 1728 § 1 e 1638). In questo ricorso in sospensivo si può, dunque, riscontrare un primo momento della dialettica tra tutela degli interessi dell'oggetto e quelli dell'autorità: la via della rivendicazione deve restare aperta, ma fino a certi limiti.

2. *La tutela del soggetto nel trasferimento.*

Nel caso del trasferimento, la tutela dei diritti del soggetto è simile a quella per la rimozione. Durante i lavori redazionali si volle ribadire espressamente che colui che sta per essere trasferito gode del diritto di esporre le sue ragioni contrarie al trasferimento⁽⁵⁾ (è strano che non si sia detto lo stesso per la rimozione). Inoltre — come abbiamo visto per la rimozione — una volta decretato il trasferimento, il codice riconosce il diritto a interporre ricorso « in sospensivo » (cc. 1734 § 1, 1736 § 1, 1747 § 3, 1752) contro l'atto amministrativo che impone il trasferimento. Se si tratta di un trasferimento penale imposto per sentenza, l'appello sospende l'esecuzione (c. 1353). Risulta quindi strano che il Regolamento Generale della Curia Romana (RGCR) riconosca soltanto il diritto ad *esporre* le ragioni contrarie al trasferimento prima della decisione e si neghi espressamente il diritto ad *opporsi* a questo, una volta deciso (RGCR, art. 23 e 45 § 2)⁽⁶⁾. Questa disposizione del RGCR

⁽⁵⁾ Cfr. *Communicationes*, 23 (1991), p. 265.

⁽⁶⁾ Regolamento Generale della Curia Romana (RGCR), 4 febbraio 1992, in *AAS*, 84 (1992), p. 201-267. « Previo accordo tra i rispettivi Capi di Dicastero... si può procedere al trasferimento... L'interessato deve essere sentito, senza tuttavia che abbia diritto a rifiutarsi al trasferimento, una volta che è stato deciso » (art.

sembra far diventare inutili i ricorsi gerarchici del codice e dello stesso RGCR (art. 118-122). Si potrebbe argomentare che, trattandosi di uffici della Curia romana, non c'è un livello gerarchico superiore, restando soltanto la via del contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica (RGCR art. 120 § 4). Comunque, non sembra molto felice la dicitura del RGCR a questo riguardo, perché il diritto ad opporsi al trasferimento esiste sempre, benché sia soltanto a livello giudiziario, e non si può neanche dimenticare la possibilità del ricorso presso L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (RGCR art. 120 § 5).

3. *Stabilità degli uffici e bene pubblico.*

Ad eccezione del Romano Pontefice, tutti i titolari degli uffici ecclesiastici sono suscettibili di trasferimento e di rimozione, perché la figura dell'ufficio inamovibile è stata soppressa (CD n. 31), anche se ci sono uffici che hanno più stabilità di altri (cfr. cc. 193 § 1 e 522). La tipologia degli uffici secondo la loro stabilità è la seguente: *a*) uffici conferiti a tempo indefinito (c. 193 § 1) ⁽⁷⁾; *b*) uffici conferiti a tempo definito (c. 193 § 2 ⁽⁸⁾); *c*) uffici la cui du-

23). « ... sacerdoti... possono essere assegnati ad altro servizio in Diocesi. Tale *trasferimento*... Prima di affrontare un simile provvedimento, si sentirà il parere dell'interessato, che non avrà però il diritto a rifiutarsi al trasferimento » (art. 45 § 2; il sottolineato è nostro). Cfr. anche, J.I. ARRIETA, *Funzione pubblica e attività di governo nell'organizzazione centrale della Chiesa: Il Regolamento Generale della Curia romana*, in « *Ius Ecclesiae* », 4 (1992), p. 597-598.

⁽⁷⁾ *Uffici a tempo indefinito*: — Nel diritto comune: *a*) il Vicario generale può essere nominato per tempo indefinito, e ugualmente il Vicario episcopale se è vescovo ausiliare (c. 477 § 1); *b*) il parroco deve essere nominato a tempo indefinito, salvo eccezioni (c. 522), ma si raccomanda la sua rinuncia ai 75 anni (c. 538 § 3). — Nel diritto peculiare della Curia romana gli Ufficiali della Curia si includono a tempo indefinito nella *Tabella organica* e da qui si nominano per uno o altro organismo della Curia, avendo soltanto il limite di età.

⁽⁸⁾ *Uffici conferiti a tempo determinato*: Nel diritto comune: *a*) gli uffici di Vicario generale e Vicario episcopale possono avere durata determinata (c. 481), e, se il Vicario episcopale non è Vescovo ausiliare, la durata del mandato deve determinarsi (c. 477 § 1); *b*) i membri del consiglio degli affari economici della diocesi sono nominati per un periodo di cinque anni, e la sua nomina è rinnovabile (c. 492 § 2); *c*) l'economista diocesano va nominato per un periodo di cinque anni rinnovabili (c. 494 § 2); *d*) i membri non *ex officio* del consiglio presbiterale sono nominati per un tempo determinato negli statuti (c. 501 § 1); *e*) i membri del collegio dei consultori sono nominati per cinque anni, prorogabili fino alla costituzione del nuovo collegio

rata si lascia alla prudente discrezionalità dell'autorità (c. 193 § 3) ⁽⁹⁾. « La stabilità può coesistere con il concetto di tempo definito, perché "stabilitas" significa non che debba essere nominato per un tempo indefinito, ma che, "eo durante non debet amoveri" » ⁽¹⁰⁾. Qui c'è un'altro punto della dialettica, cioè quella tra i diritti soggettivi e il bene della Chiesa: la stabilità è senz'altro necessaria, ma in quanto favorisca il bene delle anime ⁽¹¹⁾.

I canoni sulla perdita dell'ufficio fanno di proposito poche differenze fra chierici e laici ⁽¹²⁾, ma si vede che per i laici si tutela maggiormente la loro stabilità, tenendosi in conto delle loro famiglie ⁽¹³⁾, mentre nel caso di chierici e religiosi si presuppone una maggiore disponibilità. Per esempio, il RGCR art. 45 § 2 stabilisce: « A motivo del loro specifico stato ecclesiale, i sacerdoti ed i membri di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica dipendenti della Santa Sede possono essere assegnati ad altro servizio in

(c. 502 § 1); *f*) il consiglio pastorale si costituisce per un tempo determinato (c. 513 § 1); *g*) il vicario foraneo va nominato per un tempo determinato dal diritto particolare (c. 554 § 2); *h*) in linea di massima, i Superiori degli istituti religiosi devono essere nominati per un tempo determinato (c. 624 § 1); *i*) il Vicario giudiziale, gli aggiunti e gli altri giudici della diocesi vanno nominati per un tempo determinato (c. 1422). — Nel diritto particolare: *a*) la nomina del parroco può essere per un tempo determinato soltanto se è così permesso tramite decreto della Conferenza episcopale (c. 522: cfr. p. es., CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (CEe), *Primer Decreto General*, art. 4, in *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española* (BOCEE), III (1984), p. 98; CEI, *delibera n.5*, in *Notiziario CEI*, 23.XII.1983, p. 206; IDEM, *delibera n. 17* in *Ibid.*, 6.IX.1984, p. 204.); *b*) Sono nominati per un quinquennio: Prefetti, Presidenti, Membri, Prelati Superiori, Sottosegretari ed equiparati, e i Consultori dei Dicasteri della Curia romana (RGCR, 11 § 2).

⁽⁹⁾ Esempi di questo tipo nel CIC: il Vicario generale e il Vicario episcopale, se non sono vescovi (c. 477 § 1), Cancelliere e notai della curia diocesana (c. 485), il vicario parrocchiale (c. 552), il vicario foraneo (c. 554), il rettore di una chiesa (c. 563), il cappellano (c. 572) e qualsiasi ufficio diocesano ricoperto da un religioso o da un membro di società di vita apostolica (cc. 682 § 2, 738 § 2) (cfr. p. es., i riferimenti al c. 682 § 2 fatti dai cc. 1742 § 2, 552, e 563).

⁽¹⁰⁾ *Communicationes*, 13 (1989), p. 230.

⁽¹¹⁾ « Perciò, abrogata ogni distinzione tra parroci amovibili e inamovibili, nel trasferire e nel rimuovere i parroci si adotti e si renda sempre più semplice il sistema, secondo il quale il vescovo, salva l'equità naturale e canonica, possa più convenientemente provvedere alle necessità del bene delle anime » (CD n. 31 c).

⁽¹²⁾ Cfr. *Communicationes*, 21 (1989), p. 229.

⁽¹³⁾ Nella Commissione di revisione era stato proposto che, a causa delle loro famiglie, la stabilità dei laici negli uffici ecclesiastici dovrebbe essere uguale a quella dei funzionari nella legislazione degli stati, cfr. *Communicationes*, 21 (1989), p. 230.

Diocesi o nel loro Istituto, con cessazione del rapporto di servizio alla Sede Apostolica ».

III. *Il ruolo dell'autorità nella perdita degli uffici.*

1. *Necessità assoluta del suo intervento.*

Abbiamo detto che l'intervento dell'autorità è essenziale per perfezionare la perdita dell'ufficio. In fatti, tutti i meccanismi di perdita dell'ufficio hanno bisogno di un atto formale dell'autorità per l'effettiva perdita dell'ufficio⁽¹⁴⁾. Nell'*iter* redazionale dei canoni sulla perdita degli uffici si erano fatti tentativi di introdurre cause di perdite *ipso facto*, senza necessità di intervento dell'autorità, ma in tutti questi casi si è sempre modificata la proposta iniziale e si è stabilita la necessità dell'atto formale per l'effettiva perdita dell'ufficio⁽¹⁵⁾.

(14) J.I. ARRIETA, *Organizzazione ecclesiastica, lezioni di Parte generale (ad usum scholarum)*, Roma 1991-1992, p. 255. Cfr., anche, RGCR, artt. 11 § 3 e 43 § 7.

(15) Cfr., p. es., *Communicationes*, 23 (1991), p. 263: « cessatio ab officio non venit expletione aetatis sed per auctoritatis actum », e vide anche il c. 194 § 2. Ci sono tuttavia due eccezioni a questa regola: le rinunzie che non hanno bisogno di accettazione (c. 189) e gli uffici vicari. Gli uffici vicari — secondo la dottrina canonica tradizionale — si perdono con la cessazione del titolare dell'ufficio capitale da cui dipendono, ma, in realtà, non esiste un canone che stabilisca una norma generale in questo senso, si parla soltanto di questa eventualità nel caso dei vicari generali ed episcopali (c. 481). Anzi, il c. 481 costituisce, invece, un'eccezione alla regola più generale del c. 184 § 2: infatti, questo canone stabilisce che l'ufficio non si perde per la cessazione dell'autorità che lo ha conferito. Secondo la disciplina del c. 183 § 3 CIC 17, però, se quando era stato conferito l'ufficio si era annesso la clausola « ad beneplacitum nostrum » come modo di limitare la durata dell'ufficio, una volta cessato il diritto del conferente si supposeva cessato anche il suo beneplacito e dunque si perdeva l'ufficio. La soppressione di questa indicazione (*Communicationes* 21 (1989), p. 227), non significa la proibizione della eventuale inclusione della clausola nell'atto di collazione dell'ufficio. Infatti, il c. 193 § 3 parla degli uffici conferiti per un tempo che resta alla « prudente discrezione dell'autorità ». Potrebbe, quindi, porsi la questione se in questi casi la cessazione del conferente produca la cessazione del conferito: la regola generale del c. 184 § 2 sembra indicare chiaramente una risposta negativa, ma ci sono autori che affermano la perdita in questo caso qualora fosse presente la clausola « ad beneplacitum nostrum », riferendosi così al c. 81 (Cfr. V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Normae Generales*, in AA.VV., *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma 1988, p. 423; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, vol. I, Napoli 1988, p. 243, n. 1085). Tutta-

2. *Ambito della competenza dell'autorità nel trasferimento.*

Dato che il trasferimento di uffici suppone la rimozione di un ufficio e la provvista di un altro, il c. 190 § 1 stabilisce che può compiere il trasferimento soltanto quell'autorità che è competente a provvedere ad ambedue gli uffici interessati. Questa chiara disposizione esclude dalla categoria del « trasferimento » quei casi in cui una persona lascia il suo ufficio in una diocesi per ottenerne un altro in altra diocesi o in una diversa struttura della Chiesa ⁽¹⁶⁾. Il trasferimento può dunque darsi soltanto tra organi del medesimo ente ecclesiastico (diocesi, curia romana). Nelle ipotesi di passaggio di uffici appartenenti a diversi enti si deve parlare di perdita dell'ufficio e di collazione indipendente del nuovo ufficio ⁽¹⁷⁾. Malgrado questo, nel RGCR, art. 45 § 2 si dice che la Sede Apostolica può disporre il « trasferimento » di un sacerdote, che occupa un ufficio nella curia romana, ad altro servizio nella sua diocesi d'origine, addirittura sembra intendersi che questo si può realizzare senza il consenso del vescovo diocesano, perché il testo esige soltanto il « porsi in contatto » con lui. Sarebbe più chiaro se si dicesse che la Santa Sede può « rimuovere » in questi casi, perché parlare di trasferimento indica concessione di un altro ufficio, la cui provvista è fuori dalla competenza della Santa Sede. Non si potrebbe dunque fare questo presunto trasferimento senza ledere il principio di decentralizzazione degli enti ecclesiastici e il carattere proprio, non vicario, della potestà del vescovo diocesano.

3. *L'Autorità competente per la rimozione.*

L'autorità competente per rimuovere sarà la stessa che può conferire l'ufficio (per analogia con il c. 189) ⁽¹⁸⁾. Secondo Chiappetta, la potestà dell'autorità è autonoma, non ha bisogno del consenso di

via, basare questa affermazione su di un canone che si riferisce ai privilegi non sembra coerente con l'attuale concezione dell'ufficio ecclesiastico.

⁽¹⁶⁾ I commentatori del CIC 17 non esitavano, invece, nel chiamarlo « trasferimento ». Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, Romae 1943, p. 416, n. 355, II.

⁽¹⁷⁾ Cfr. R.A. HILL, *Commento al c. 190*, in CORIDEN-GREEN-HEINTSCHEL (Eds.), *The Code of Canon Law, a text and commentary*, London 1985.

⁽¹⁸⁾ Cfr. J. MANZANARES, *Commento al c. 192*, in AA.VV., *Código de Derecho Canónico, edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de Salamanca*, Madrid 1985 (d'ora in poi: *CIC Salamanca*).

nessuno, e questo non soltanto per la rimozione degli uffici conferiti per collazione libera, ma anche per la rimozione degli uffici vincolati a presentazione o elezione ⁽¹⁹⁾.

IV. Cause per il trasferimento e per la rimozione.

Per giustificare la perdita dell'ufficio ci deve esser qualche causa, sia da parte dell'autorità sia da parte dell'interessato. Le cause per la perdita dell'ufficio possono diversificarsi secondo i tipi di meccanismi di perdita dell'ufficio.

1. Cause legittime per decidere il trasferimento.

Le cause del trasferimento si devono distinguere a seconda del tipo di trasferimento.

a) *Motivi per il trasferimento volontario.* — Il trasferimento volontario — liberamente accettato o addirittura chiesto — si può equiparare alla rinuncia condizionata ⁽²⁰⁾ e quindi si potrà fare per qualsiasi causa giusta ⁽²¹⁾ e addirittura senza alcuna causa apparente ⁽²²⁾ perché la concorde volontà dell'autorità e dell'interessato sembra causa sufficiente. Dunque questo caso in realtà non ci interessa.

Per stabilire, invece, le cause del trasferimento coattivo — imposto cioè contro la volontà dell'interessato — sarà utile seguire la divisione in trasferimento *penale* e trasferimento *amministrativo*. In ambedue i tipi si può soltanto imporre il trasferimento per causa grave.

b) *Le cause del trasferimento penale.* — Il trasferimento penale s'impone per un delitto, vale a dire, la causa deve essere un'azione tipificata come delittuosa. Il c. 1336 prevede il trasferimento forzoso come possibile pena espiatoria, ma nel diritto comune non esistono delitti che esigano questa pena, dunque si tratta unicamente di una

⁽¹⁹⁾ L. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, cit., p. 253, n. 1130.

⁽²⁰⁾ Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, vol. I, Taurini-Romae 1950, p. 309, n. 521. *Vide* commento al c. 187.

⁽²¹⁾ Cfr. B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, p. 147.

⁽²²⁾ Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., p. 417, n. 356. Cfr. anche *Communicationes*, 23 (1991), p. 265.

delle possibilità offerte al Superiore per i delitti che prevedono una pena indeterminata (« iusta poena puniatur ») o per ammorbidire la pena di privazione dell'ufficio se a giudizio del Superiore concorrono alcune delle circostanze attenuanti ⁽²³⁾.

c) *Cause per il trasferimento amministrativo.* — Il trasferimento amministrativo s'impone per cause « gravi », che vanno intese come cause « proporzionate » al trasferimento che si vuol imporre ⁽²⁴⁾: la gravità dunque dovrà esser maggiore o minore dipendendo dal tipo di ufficio o dalle circostanze. Se si tratta, ad esempio, del trasferimento del titolare di un ufficio conferito a tempo indefinito, che gode *a iure* di speciale stabilità (c. 193 § 2), la causa dovrà essere più grave rispetto al caso in cui si tratta dell'ufficio conferito per un tempo determinato o lasciato alla prudente discrezionalità del vescovo ⁽²⁵⁾. Se ci atteniamo al tenore del c. 190, è alquanto sorprendente che il motivo del trasferimento forzoso degli uffici conferiti per un tempo lasciato « ad prudentem discretionem auctoritatis » debba essere grave e non possa essere qualsiasi « causa giusta », come invece è stabilito per la rimozione di questi uffici (c. 193). Pensiamo che la chiarificazione che ha fatto la commissione di revisione riguardo all'interpretazione della causa « grave » in senso di causa « proporzionale » al tipo di trasferimento serva per ridurre questa differenza e quindi quasi equiparare la causa « proporzionalmente grave » alla semplice « causa giusta ». In modo analogo, se il trasferimento fosse da un ufficio più vantaggioso — per qualsiasi ragione — per il titolare, la causa dovrebbe essere più grave rispetto all'ipotesi in cui si tratta d'un ufficio simile e con le stesse circostanze di luogo, orario, ecc.

2. *Cause motive per la rimozione.*

Per stabilire le cause della *rimozione* si può seguire un cammino analogo a quello che abbiamo usato per il trasferimento. Le cause cioè dipenderanno dal tipo di rimozione. Si deve distinguere, innan-

⁽²³⁾ Cfr. A. ALONSO LOBO, *Oficios eclesiásticos*, in AA.VV., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, t. I, Madrid 1963, p. 488, n. 486.

⁽²⁴⁾ Cfr. *Communications* 23 (1991), p. 264.

⁽²⁵⁾ Cfr. R.R. CALVO-N.J. KINGLER (Eds.), *Clergy Procedural Handbook*, Washington 1992, p. 118.

zi tutto, la rimozione dalla privazione. La rimozione non ha necessariamente carattere penale — da qui la distinzione con la privazione — poiché il motivo principale non è la punizione di un delitto ma la ricerca del bene pubblico. La rimozione dunque, può essere stabilita per decreto dell'autorità competente (c. 193) o per il diritto stesso (c. 194).

a) *Cause nella rimozione stabilita per decreto.* — Le cause per la rimozione stabilita con decreto dipendono dal tipo di rimozione che a sua volta dipende della stabilità dell'ufficio in questione.

a.1. Cause per la rimozione dagli uffici meno stabili:

Nella rimozione « semplice » (destituzione o dimissione) che riguarda gli uffici meno stabili — la cui durata si lascia alla prudente discrezione dell'autorità (c. 193 § 3) —, basta qualsiasi causa giusta: la semplice utilità o convenienza è sufficiente, dal momento che la causa della stabilità degli uffici non è altra che il bene delle anime (CD n. 31). La giustizia della causa va valutata dalla medesima autorità che rimuove, la quale comunque deve custodire l'equità naturale, come si diceva nel vecchio c. 192 § 3. Questa equità richiederà, ad esempio, che l'interessato sia informato sulle cause della rimozione, ma in qualche caso la stessa equità può richiedere che queste cause non si rendano pubbliche.

a.2. Cause per la rimozione dagli uffici più stabili:

Si esige causa grave per la rimozione dagli uffici conferiti per un tempo indefinito e da quelli conferiti per un tempo determinato se si rimuove prima della scadenza naturale (rimozione « amministrativa »). Il CIC 17 c. 192 § 2 richiedeva cause *a iure determinatas*; nelle ultime tappe della revisione, però, si decise di usare l'espressione « causa grave » che è più generica per evitare un rigido elenco di cause ⁽²⁶⁾. In questo modo non soltanto si possono stabilire nuove cause nel diritto particolare, ma anche l'autorità può giudicare in ogni situazione concreta se esiste causa grave per la rimozione da questi uffici. In genere sarà una di quelle previste dal diritto, tuttavia il canone permette di identificare eventualmente altre ragioni gravi, benché — a nostro avviso — in questo modo si rende più difficile differenziare questa normativa da quella per la rimozione sem-

⁽²⁶⁾ *Communicationes*, 23 (1991), p. 266. Le cause elencate nel c. 1741 non sono tassative, come non erano tassative le cause del CIC 17 c. 2147 § 2.

plice. Quando il c. 1422 per la rimozione dei giudici esige causa non soltanto grave, ma anche « *legitima* », può forse pensarsi a una remiscenza di queste cause tassativamente indicate dal diritto? (27)

a.3. Trascorso del termine e l'età: rimozione o perdita automatica?:

Il termine temporale e l'età (c. 186) non causano in se stesse la perdita dell'ufficio ma costituiscono motivi di cui l'autorità dovrà tener conto per rendere effettiva o meno la perdita dell'ufficio mediante notificazione scritta al titolare. I termini che il diritto comune indica, di solito non sono propriamente limiti di età fissati per la perdita dell'ufficio, ma fa riferimento alle età in cui si consiglia di presentare la rinuncia (28). Se eventualmente, non si volesse rinunciare, l'autorità competente forse avrebbe una causa legittima per la rimozione (29) (tuttavia questo non vale nel caso di limite di età del vescovo diocesano: c. 401) (30). Un problema molto attuale si pone nei luoghi dove la Conferenza episcopale permette di nominare parroci per un tempo determinato (c. 522): abbiamo detto che finché non arrivi la notifica scritta, non si perde l'ufficio (c. 186), ma se l'autorità non procede alla notifica, il titolare rimane in una situazione di precarietà assai simile a quella degli uffici *ad nutum auctoritatis* (c. 193 § 3), perché l'autorità potrebbe dimetterlo in qualsiasi momento, anche molto tempo dopo il termine. Infatti, in questo caso non si può applicare il silenzio amministrativo negativo (c. 57) (31). Si tratta

(27) Il CCEO c. 1088 § 1 evita la frase del CIC c. 1422, applicando semplicemente la normativa generale.

(28) Cfr., p. es., CD, 21 y 31; ed ES, 11 e 20 § 3.

(29) Vide c. 1742 § 1. Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL CONCILIO VATICANO II, Risposta del 7.VII.1978, in AAS, 70 (1978), p. 534.

(30) Nel diritto particolare troviamo anche altri esempi di età fissate per poter chiedere la cessazione o per imporla se non si rinuncia spontaneamente. In Spagna « a partir de los sesenta y cinco años cumplidos todo sacerdote puede solicitar la jubilación dentro del sistema de la Sociedad Social del clero. (...) El Obispo puede imponer dicha jubilación a los sacerdotes que hayan cumplido los setenta años de edad, sin exceptuar ningún oficio eclesiástico... ». Tuttavia la Santa Sede ha chiesto che questa legislazione particolare si adegui quanto più sia possibile alla norma codiciale. CEe, *Decreto general sobre algunas cuestiones especiales en materia económica*, 1.XII.1984, art. 3. Confermato *ad quinquenium* dalla Congregazione per i Vescovi il 8.VI.1985, e rinnovato per tre anni il 6.V.1993 (cfr. BOCEE, 10 (1993), p. 152). In fase di stampa è stato pubblicato l'assetto definitivo, cfr. BOCEE, 16 (1995), p. 51-54.

(31) Come fa invece il c. 189 § 3 per la rinuncia non accettata in tre mesi.

dunque di una lacuna legislativa meritevole d'una interpretazione autentica. In questo senso sarebbe molto consigliabile divulgare — perché molti altri ne facciano tesoro — quella che a noi sembra l'unica legislazione delle Conferenze episcopali che ha trovato la soluzione giusta, quella portoghese che, dopo aver concesso la possibilità di nominare i parroci per un periodo non inferiore a sei anni, stabilisce che « tale nomina sarà rinnovata automaticamente per un nuovo periodo di sei anni e così successivamente, sempre che il vescovo — per il bene delle anime — non determini espressamente il contrario, almeno due mesi prima dello scadere del termine »⁽³²⁾.

b) *Le cause di rimozione « ipso iure »*. — Dottrinalmente si è affermato che le cause per la rimozione *ipso iure* (c. 194) sono soltanto quelle tassativamente determinate dal diritto in questo canone⁽³³⁾, ma, come vedremo, ci sono diversi casi che contraddicono il carattere tassativo delle cause annoverate nel c. 194.

Questo tipo di rimozione proviene da un cambiamento di concettualizzazione della rinuncia tacita (CIC 17 c. 188)⁽³⁴⁾. Tuttavia questo non significa che l'istituto della rinuncia tacita sia scomparso. Vedremo perché.

Tra le situazioni che il precedente codice indicava come cause di rinuncia tacita si annovera l'incompatibilità di uffici (CIC 17 c. 188, n. 3°), oggi scomparsa⁽³⁵⁾. Ci sono tuttavia autori che, basandosi sulla proibizione del c. 152, continuano ad affermare la cessazione automatica dall'ufficio precedente se incompatibile col nuovo⁽³⁶⁾. Più consona ci sembra l'opinione di Erdő, il quale ritiene che

(32) « Em conformidade com a faculdade concedida no cân. 522, a Conferência Episcopal Portuguesa determina que os párcos possam excepcionalmente ser nomeados por um período não inferior a seis anos a contar da data do decreto de nomeação. *Tal nomeação será renovada automaticamente por um novo sexénio e assim sucessivamente, sempre que o Bispo, para o bem das almas, não determinar espressamente o contrario, pelo menos dois meses antes de se perfazer o prazo* », in J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC*, Milano 1990, p. 566.

(33) Cfr. J. MANZANARES, *Commento al c. 192*, in *CIC Salamanca*; J.I. ARRIETA, *Organizzazione ecclesiastica, lezioni di Parte generale (ad usum scholarum)*, Roma 1991-1992, p. 260; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, vol. I, Napoli 1988, p. 255, n. 1138; ecc.

(34) *Communicationes*, 21 (1989), p. 229.

(35) Cfr. *Communicationes* 22 (1990), pp. 99-100.

(36) Cfr. J. MANZANARES, *Commento al c. 152*, in *CIC Salamanca*.

nella nuova normativa è scomparso il carattere automatico della rimozione per questa causa ⁽³⁷⁾: sarà il Superiore a dichiarare l'incompatibilità e a decretare — se necessario — la rimozione.

Il RGCR, art. 63, 2° considera che chi « non intenda, se italiano, fruire della esenzione dal servizio militare o da altre prestazioni di carattere personale verso lo Stato Italiano » rinuncia tacitamente al suo ufficio. Nel CIC 17 c. 188, 6° esisteva un riferimento a questo principio, ma è sparito dal codice attuale, forse perché applicabile soltanto a religiosi e chierici (cfr cc. 289 § 1 y 672); tuttavia il RGCR lo applica anche ai laici facendolo rientrare nella categoria della rinuncia tacita. Si può quindi ammettere che la rinuncia tacita non sia scomparsa dal diritto, e che siano stati inclusi sotto questa figura alcuni casi che non è bene inquadrare dentro della rimozione automatica come, ad esempio, la negligenza nel prendere possesso dell'ufficio (cfr. c. 527 § 3, e RGCR art. 63, 1°) o l'abbandono pubblico dell'ufficio (RGCR art. 63, 3°). Infatti, in questi casi l'atteggiamento del titolare dell'ufficio manifesta una volontà chiara di rinuncia ad esso e, per questa ragione, è preferibile che sia dichiarato rinunciante piuttosto che rimosso dall'ufficio.

Tra le cause di rimozione automatica si annovera l'abbandono pubblico della fede cattolica o della comunione ecclesiastica (c. 194, 2°). Il problema, in questo caso, è sapere quando tali fatti si devono considerare pubblici: qualora sia suscettibile di essere provato nel foro esterno o quando il fatto è stato formalmente e pubblicamente dichiarato? Si deve presumere che nella rimozione amministrativa *ipso iure* si usa il termine « pubblico » nel senso che ha nel diritto penale, cioè, suscettibile di essere provato nel foro esterno, benché non dichiarato né notorio. Si pone allora il problema di un ufficio perso realmente — gli atti saranno nulli — ma il cui titolare non può essere effettivamente rimosso finché non sia dichiarato tale dall'autorità (c. 194 § 2).

Il c. 194 § 1, 3°, prevede la rimozione automatica del « chierico che ha attentato al matrimonio anche soltanto civile ». Se il matrimonio civile non ha rilievo giuridico in diritto canonico, questo rappresenta una eccezione ⁽³⁸⁾. Questa clausola non si applica ai laici né ai religiosi non chierici: in questi casi non si perde automaticamente

⁽³⁷⁾ Cfr. P. ERDÖ, *De incompatibilitate officiorum, specialiter paroeciarum. Adnotationes ad cann. 152 et 526*, in « Periodica de re canonica », 80 (1991), p. 506.

⁽³⁸⁾ Cfr. V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Norme Generali*, cit., p. 428.

l'ufficio, ma è logico che sia una causa sufficiente per la rimozione per decreto. Includere per via del diritto particolare il matrimonio civile dei laici come causa di perdita automatica dell'ufficio⁽³⁹⁾ contraddirebbe il carattere tassativo dei casi di rimozione *a iure*⁽⁴⁰⁾. Tuttavia il RGCR art. 80 ci offre un chiaro caso di rimozione (destituzione) *ipso iure* non previsto dal codice: « si incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso... ». Questa disposizione legale pone in questione la dottrina del carattere tassativo delle cause di rimozione *ipso iure* previste dal c. 194.

c) *Cause per la privazione dell'ufficio.* — Le cause per la *privazione* dell'ufficio (c. 196) saranno quelle previste dal diritto penale. Nella legislazione precedente si poteva imporre la pena di privazione degli uffici meno stabili anche per cause non previste dal diritto⁽⁴¹⁾. Oggi invece il principio « nulla pena sine lege penale praevia » (cfr. c. 1321 § 1) deve essere strettamente osservato in ogni caso, malgrado il c. 1399⁽⁴²⁾. Nel diritto penale si prevede una causa di privazione facoltativa (c. 1457)⁽⁴³⁾, invece il codice non stabilisce nessuna causa di privazione obbligatoria, soltanto in alcuni casi di pena obbligatoria ma indeterminata si prevede di poter arrivare fino alla privazione (c. 1387, 1389 °1, 1396, 1397)⁽⁴⁴⁾. Secondo il c. 1315 § 3 sarebbe possibile stabilire altre cause di privazione tramite il diritto particolare, ma lo stesso canone ammonisce che a tale ipotesi si giun-

(39) Cfr. R.R. CALVO-N.J. KINGLER (Eds.), *Clergy Procedural Handbook*, Washington 1992, p. 121.

(40) Durante i lavori di revisione si propose l'inclusione dei laici, ma non si accettò, perché il canone doveva limitarsi ai casi più gravi. *Communicationes*, 14 (1982), p. 153.

(41) F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, Romae 1943, p. 420, n. 361, A.

(42) Cfr. decisione del STSA de 27.X.1984, in « Il Diritto Ecclesiastico », 1985/II, p. 260-270. Vide anche il decreto c. Ragni del 16 febbraio 1993, in « *Ius Ecclesiae* », 6 (1994), p. 217-234, con nota di D. CITO.

(43) Le privazioni indeterminate per il chierico nel caso di persistenza nell'attentato al matrimonio (c. 1394 § 1) non si possono riferire propriamente alle privazioni degli uffici, perché in questo caso si era già verificata la perdita a norma del c. 194 § 1, 1°.

(44) La pena di privazione non può essere mai pena *latae sententiae* (c. 1336 § 2), quindi la privazione del c. 292 deve considerarsi rimozione *ipso iure*, non privazione in senso stretto.

ga solo per gravissima necessità. Il diritto particolare potrebbe anche costituire come privazioni le pene indeterminate del diritto comune, tale determinazione però non rientra fra le competenze del giudice, a meno che la legge dia la possibilità di arrivare fino alla privazione dell'ufficio (cfr. c. 1315 § 3) ⁽⁴⁵⁾. Il c. 1319 § 1 non permette di comminare pene espiatorie perpetue tramite precetto penale, e dato che la privazione dell'ufficio deve considerarsi una pena espiatoria perpetua, questo caso rientra nella norma del c. 1319 ⁽⁴⁶⁾.

V. Procedure per stabilire la rimozione e il trasferimento.

Abbiamo oramai detto che le procedure per la rimozione e il trasferimento dipendono principalmente dalla stabilità dell'ufficio e dalle cause per la decisione. Passiamo dunque a considerare le diverse procedure secondo questi criteri.

1. Procedure per la rimozione.

a) *Procedure per la rimozione dagli uffici meno stabili.* — Nella rimozione dagli uffici conferiti *ad nutum auctoritatis*, che sono i meno stabili, il diritto comune non prevede nessuna procedura speciale. Tuttavia questo non significa che si possa agire senza nessuna formalità. La rimozione « semplice » non è una rimozione « arbitraria »: si esige, in ogni caso, la procedura generale prevista dal diritto, inoltre, l'equità richiederà di procedere con determinate cautele. Non si tratta dunque di una semplice informazione all'interessato circa la sua avvenuta rimozione. Si dovrà sempre procedere per decreto di rimozione e, quindi, si dovranno seguire i canoni previsti per gli atti amministrativi in generale (cc. 35-47) e per i decreti singolari in specie (cc. 48-58). Per questo: *a*) l'autorità deve informarsi accuratamente per poter determinare l'esistenza di giusta causa per la rimozione: non bastano le denunce anonime o i sospetti (c. 50); *b*) entro il possibile sentirà coloro i cui diritti possano essere lesi dalla rimozione (c. 50) e innanzi tutto lo stesso interessato *prima* di prendere la decisione di rimuoverlo (il CCEO c. 1517 § 2 indica anche il *do-*

⁽⁴⁵⁾ L. CHIAPPETTA, *Dizionario del Nuovo Codice di Diritto Canonico. Prontuario teorico-pratico*, Napoli 1986, voce « privazione ». Cfr., anche, c. 1315 § 3.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Normae Generales*, in AA.VV., *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma 1988, p. 429.

vere dell'autorità di manifestare all'interessato, prima di emettere il decreto, le notizie e le prove che danno motivo per la rimozione, affinché si possa difendere, rispondendo entro un termine fissato dall'autorità); *c*) nel decreto si devono esporre — almeno sommariamente — i motivi della rimozione (c. 51), benché — come abbiamo visto — l'equità esige che si protegga, nella misura del possibile, la fama del rimosso e quindi nel decreto potrebbero essere allegate ragioni secondarie per nascondere la principale, anche se questa non si deve occultare all'interessato (il CCEO c. 1519 § 2 stabilisce che « se però il pericolo di danno pubblico o privato impedisce di manifestare i motivi, questi vengono espressi in un libro segreto e siano mostrati a colui che si occupa del ricorso eventualmente interposto, se colui lo chiede »); *d*) nel caso di rimozione di uffici, perché sortisca effetto il decreto deve essere intimato per scritto (c. 193 § 4): malgrado il c. 55 permetta in certe circostanze l'intimazione orale del decreto, nel caso di rimozione non c'è mai possibilità di fare ciò; *e*) in ogni caso il decreto e il documento di notifica devono essere firmati, datati e certificati ⁽⁴⁷⁾.

b) Procedure per la rimozione dagli uffici più stabili. — Nella rimozione dagli uffici più stabili, quelli cioè conferiti a tempo indefinito e quelli temporali prima del suo termine naturale, si deve seguire strettamente la procedura amministrativa prescritta dal diritto (c. 193 § § 1 e 2). Il diritto comune prescrive una procedura speciale per la rimozione dei parroci (cc. 1740-1747), che non si applica ai parroci religiosi o membri di una società di vita apostolica, perché questi possono essere rimossi liberamente (cfr cc. 682 § 2 e 738 § 2). Si prevede anche una procedura speciale per la rimozione dell'amministratore diocesano, se si vuole procedere prima del termine dell'incarico (c. 494 § 2). In senso lato si può fare lo stesso discorso nei casi dei cc. 642 § 3 e 734.

Secondo il c. 184 § 3, la perdita dell'ufficio deve essere resa nota quanto prima, ma non si tratta della pubblicazione, bensì della notificazione ai legittimi interessati che hanno qualche diritto nella provvista dell'ufficio ⁽⁴⁸⁾. La mancanza di notifica ufficiale agli interessati — secondo qualche autore — non condiziona la validità degli atti se a

⁽⁴⁷⁾ Il diritto può anche stabilire, dentro il marco legale, procedure e cause più particolarizzate per la rimozione di uffici che, per diritto comune, non richiedono speciali procedure: cfr. RGCR artt. 45, 60 § 6, 58-59, 71-81.

⁽⁴⁸⁾ Sebbene fino al CIC 17 esistesse l'obbligo di pubblicare la perdita del beneficio (per rinuncia), questo si considerò abrogato dalla normativa pio-benedettina. Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum...*, cit., p. 396, n. 330.

questi consta con certezza la vacanza dell'ufficio, in modo tale che possano esercitare i loro diritti ⁽⁴⁹⁾.

3. *Procedura per il trasferimento.*

Come abbiamo detto, il trasferimento può essere volontario oppure coattivo. Dunque le procedure dipenderanno da questi tipi di trasferimento.

a) *Procedura nel trasferimento volontario.* — Questo tipo di trasferimento, si equipara in certo senso alla rinuncia condizionata, almeno in quello che riguarda la perdita dell'ufficio precedente ⁽⁵⁰⁾. Durante i lavori redazionali si decise di sopprimere il riferimento al trasferimento volontario, perché non si riteneva necessario: era ovvio ⁽⁵¹⁾.

Il modo di procedere in questi trasferimenti volontari non richiede nessuna forma peculiare. Basta osservare i requisiti per la rinuncia dell'ufficio *a quo* e le norme generali per la provista dell'ufficio *ad quod* ⁽⁵²⁾, così come vanno anche osservate le norme del diritto particolare, se esiste. Questo significa che, nel trasferimento, quando l'autorità concede l'ufficio *ad quod*, non può trascurare gli eventuali diritti di quelli a cui compete per diritto comune o particolare la collazione, elezione, presentazione o postulazione del candidato, e questo vale anche nel caso dei trasferimenti coattivi.

b) *Procedura nel trasferimento coattivo.* — Durante i lavori di revisione si discusse se era necessario specificare nel c. 190 le diverse modalità per procedere in ogni tipo di trasferimento, e si giunge alla decisione di fare semplicemente una menzione generica, rimandando ai requisiti legali stabiliti per il modo di procedere in ogni singolo caso ⁽⁵³⁾. Il trasferimento coattivo può essere penale o amministrativo. Il modo di procedere per il trasferimento penale sarà trattata insieme alle procedure per la privazione, per la loro comune natura penale,

⁽⁴⁹⁾ J. MANZANARES, *Commento al c. 184*, in *CIC Salamanca*; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico...*, cit., p. 243, n. 1086.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, vol. I, Taurini-Roma 1950, p. 309, n. 521. Cfr., anche, c. 187.

⁽⁵¹⁾ Cfr. *Communicationes*, 23 (1991), p. 264.

⁽⁵²⁾ Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Compendium...*, cit., p. 310, n. 525.

⁽⁵³⁾ Cfr. *Communicationes*, 23 (1991), p. 265.

quindi non resta che indicare qui le procedure per il trasferimento coattivo amministrativo.

Procedure per il trasferimento amministrativo: il modo di procedere in questi casi dipenderà anche dal tipo di trasferimento amministrativo e dalle cause che motivano il trasferimento. Per questa ragione, l'autorità che sta per procedere al trasferimento dovrà, prima di tutto, accertare il grado di stabilità dell'ufficio che ricopre colui che sarà trasferito ⁽⁵⁴⁾.

Per poter imporre il trasferimento ai titolari degli uffici più stabili — come, ad es., quello parrocchiale — di solito sarà richiesto una speciale procedura amministrativa (cc. 1748-1752) ⁽⁵⁵⁾: questi sono i trasferimenti chiamati strettamente « amministrativi ». Il trasferimento coattivo, ma non penale, degli uffici che godono di minore stabilità (cfr., ad es., *RGCR* art. 22) sono solito chiamarsi « trasferimenti semplici », e possono essere fatti senza procedura speciale, seguendo, cioè, le prescrizioni generali del diritto e l'equità naturale. Questo ultimo requisito sull'equità — che proviene dai requisiti stabiliti nel CIC 17 per la rimozione « semplice » — non si è voluto raccogliere tra i canoni generali sul trasferimento, perché l'agire con equità è ritenuto come uno dei principii generali del diritto che comunque sempre si deve avere in considerazione ⁽⁵⁶⁾, tuttavia, il riferimento all'equità ricompare nell'ultimo canone del CIC, e proprio in rapporto ai trasferimenti (c. 1752).

Per i trasferimenti dei parroci, come abbiamo detto, ci sono delle norme speciali (cc. 1748-1752). Esistono anche speciali disposizioni riguardo ai Legati pontifici, benché in questo caso le norme speciali sono dovute alla loro speciale mobilità (c. 362). Il trasferimento dei vescovi diocesani è trattato specificamente nei cc. 416-418, e, sebbene il Romano Pontefice potesse decretare il trasferimento coattivo di un vescovo diocesano, è antica la prassi di contare abitualmente sul consenso dell'interessato ⁽⁵⁷⁾.

c) *Il requisito dell'intimazione per iscritto.* — Il c. 190 § 3 riporta una novità riguardo al CIC 17. Questo paragrafo esige l'inti-

⁽⁵⁴⁾ Cfr. cc. 193 e 522.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. R.R. CALVO-N.J. KINGLER, (Eds.), *Clergy...*, cit. p. 118.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. *Communicationes*, 24 (1982), p. 153, c. 189.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum...*, cit., p. 418, n. 358; B. OJETTI, *Commentarium...*, cit., p. 149.

mazione per iscritto in ordine a l'efficacia del trasferimento. Questa intimazione può avvenire tramite l'invio di una copia del decreto di trasferimento o con la semplice notifica scritta. In questo modo, la mera notizia orale del avvenuto trasferimento non ha forza giuridica alcuna. Il c. 148, però, quando parla del trasferimento del vescovo diocesano sembra riconoscere efficacia alla semplice « certa notizia » del trasferimento. Tuttavia, se ricorriamo al c. 382 § 2, vedremo che i termini usati nel c. 148 devono riferirsi alla ricezione delle « lettere apostoliche », e non soltanto alla semplice notizia orale. In questo punto, il CCEO è più esplicito: infatti, nel suo c. 223 (parallelo al c. 418 del CIC) non adopera l'espressione « *certa notitia* », bensì « *intimatio* », che è tecnicamente più esatta e serve per chiarire il senso dell'espressione usata nel CIC.

4. *Il modo di procedere nella privazione e nel trasferimento penale.*

Il modo di procedere per l'imposizione del trasferimento penale e della privazione sarà quello previsto dal diritto penale (cc. 1341-1353). Quindi in linea di massima potrebbero essere fatti sia per processo giudiziario sia mediante decreto extragiudiziale (c. 1342 § 2), anche se non si tratterà mai di una pena *latae sententiae* (c. 1336 § 2). Tuttavia, se consideriamo la privazione come pena espiatoria perpetua non si potrebbe infliggere mediante decreto extragiudiziale (c. 1342 § 2)⁽⁵⁸⁾. Nel CIC non si dice espressamente che la privazione sia una pena perpetua, e per questo alcuni autori affermano potersi imporre mediante decreto extragiudiziale⁽⁵⁹⁾. Il CCEO c. 1402 § 2, però, afferma esplicitamente che « il delitto può essere punito mediante decreto extragiudiziale..., purché non si tratti di privazione di ufficio ». Se ammettiamo che la norma orientale serve per ribadire la nostra interpretazione, per la privazione rimane soltanto la via giudiziaria penale (cc. 1717-1731 CIC). In questo senso il CCEO riserva questi casi al tribunale collegiale di tre giudici (CCEO c. 1084 § 1,3^o).

⁽⁵⁸⁾ *Ibidem*.

⁽⁵⁹⁾ Cfr., p. es., P.V. PINTO, *Commento al c. 196*, in AA.VV., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico, Roma 1985, p. 105.

VI. *In fine: agire validamente senza adempiere i requisiti legali?*

Sarebbe possibile agire validamente, stabilendo la effettiva perdita dell'ufficio, senza assolvere i requisiti previsti dalla legge? Per rispondere a questa domanda bisogna fare dei distinguui. Sembra chiaro, infatti, che nel caso di querela di nullità contro una sentenza penale di privazione dell'ufficio la parte querelante dovrà conoscere bene tutti i requisiti legali per la validità di quel processo penale, perché, nel foro giudiziario, se sono trascurate certe norme processuali nell'imporre la perdita dell'ufficio la sentenza potrebbe rendersi nulla (cfr c. 1620), e neanche il Vescovo diocesano potrebbe dispensare da queste norme processuali (c. 87). Se ci atteniamo, invece, al dettato del c. 10, nel caso delle norme che riguardano le cause e le procedure per i diversi tipi di perdita amministrativa dell'ufficio, sembra potersi affermare che se questi requisiti legali fossero trascurati non si comprometterebbe la validità degli atti⁽⁶⁰⁾. Si potrebbe così, ad esempio, rimuovere validamente senza causa grave — nel caso in cui il diritto richieda causa grave — o senza informare l'interessato, ecc. Qui si vede un ennesimo momento di tensione dialettica tra la necessaria tutela dei diritti del soggetto e la discrezionalità dell'autorità.

Il nocciolo del problema è se queste norme sugli atti amministrativi riguardanti le cause e le procedure per la perdita degli uffici siano norme « processuali ». Nel caso del trasferimento e della rimozione dei parroci, sembra chiaro che nei cc. 1740-1752 si stia parlando di norme « procedurali » e non « processuali », tuttavia, trovandosi nel libro VII *De processibus*, si potrebbe forse pensare ad una applicazione del c. 87 § 1? Crediamo di no, ma sarebbe giusto affermare che tutte le altre norme che regolano il modo di procedere nel caso di perdita amministrativa dell'ufficio, non sono mai da considerarsi *ad validitatem*? In linea di massima non sono, certo, *ad validitatem*, tuttavia in favore della loro eventuale necessità per la validità dell'atto si potrebbe, invece, addurre il c. 124 § 1 (cfr. anche, c. 86), in tanto in quanto queste siano norme essenzialmente costitutive dell'istituto dell'atto giuridico di rinuncia, rimozione, trasferimento, ecc.

⁽⁶⁰⁾ Cfr V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Norme Generali*, cit., p. 423. J. MANZANARES, *Comentario al c. 189*, in *CIC Salamanca*.

Abbiamo cercato di esporre tutti questi dati sempre alla luce della loro *ratio legis*, della necessità cioè di armonizzare la discrezionalità-disponibilità con la tutela dei diritti soggettivi dei titolari degli uffici. Se non si avesse in considerazione questa *ratio legis*, tutti i dati normativi qui presentati rischiano di diventare una mole positivista insopportabile, e finirebbero per oscurare il carattere pastorale del diritto canonico ⁽⁶¹⁾. Possiamo finire, quindi, richiamando la nostra attenzione al fatto che, come nostro Signore, siamo venuti alla Chiesa per servire, non per essere serviti: quando ci affidano un ufficio — che non è che una carica, nel senso letterale — dobbiamo pensare più al bene delle anime che non ad avere un posto sicuro e comodo nella vita.

⁽⁶¹⁾ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in « *Ius Ecclesiae* » 2 (1990), p. 327-331.